

CAMERA ARBITRALE E DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE

Art. 1 – LA CAMERA ARBITRALE

Presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è istituita la Camera Arbitrale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (di seguito "Camera Arbitrale").

Art. 2 – ATTIVITÀ DELLA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale:

- a) amministra procedure di arbitrato rituale, finalizzate alla risoluzione di controversie nazionali e internazionali mediante l'emanazione di decisioni in forma di lodo, aventi efficacia equiparabile alla sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria;
- b) amministra procedure di arbitrato irrituale o libero, finalizzate alla risoluzione di controversie nazionali e internazionali mediante decisioni che rivestono valore negoziale fra le parti;
- c) provvede alla nomina degli arbitri, qualora previsto nella convenzione arbitrale e nel Regolamento di procedura adottato;
- d) svolge attività di supporto al Presidente dell'Ordine, quando a quest'ultimo è richiesta la nomina di un arbitro; gestisce arbitraggi, aventi ad oggetto la determinazione di elementi contrattuali non determinati dalle parti;
- e) gestisce perizie contrattuali, aventi ad oggetto lo svolgimento di accertamenti di natura tecnica su elementi del contratto;
- f) svolge attività promozionale per la conoscenza e l'utilizzo dell'istituto arbitrale.

Art. 3 – GLI ORGANI

Organi della Camera Arbitrale sono:

- a) il Consiglio di CAM-OIM;
- b) il Comitato Tecnico;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 3.1 - IL CONSIGLIO DI CAM - OIM

Il Consiglio di CAM-OIM è composto dal Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano e da quattro Consiglieri, nominati dal Consiglio dell'Ordine che ha la facoltà di sostituirli.

Il Consiglio di CAM-OIM al suo interno nomina il Segretario, il Tesoriere ed il Responsabile.

Tale Consiglio decade sei mesi dopo la data dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano.

La nomina degli arbitri è riservata al Presidente del Consiglio di CAM-OIM.

Art. 3.2 – IL COMITATO TECNICO DELLA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale è retta da un Comitato Tecnico composto da un Presidente e quattro membri nominati dal Consiglio di CAM-OIM.

Possono essere nominati membri del Comitato Tecnico esperti sia italiani sia stranieri. Il Comitato nomina, al suo interno, un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Il Comitato Tecnico decade sei mesi dopo la data dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano. Alla scadenza, i membri possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio di CAM OIM.

Le cariche sono gratuite. Il Consiglio dell'Ordine può fissare un'indennità di presenza.

Il Membro nominato che sia assente per tre volte consecutive dalle riunioni del Comitato Tecnico, senza giustificato motivo, ne decade automaticamente. Il sostituto, nominato con le stesse modalità di cui sopra, resta in carica fino alla scadenza del Comitato Tecnico.

Le riunioni del Comitato Tecnico sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal membro più anziano.

Salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria, il Comitato Tecnico ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti. In particolare:

- nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano nomina i periti contrattuali, gli arbitratori, i consulenti tecnici, gli arbitri;
- propone al Consiglio della Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, le modifiche del Regolamento arbitrale;
- stabilisce le regole deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte e, sentito il parere del Comitato Scientifico, esprime pareri nella materia arbitrale su richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
- decide sull'istanza di riconsiliazione dell'arbitro;
- svolge le ulteriori attribuzioni previste dal Regolamento.

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, possono svolgersi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il componente del Comitato Tecnico che ritenga di essere in conflitto di interessi relativamente ad uno o più degli argomenti all'ordine del giorno della riunione, è tenuto a dichiararlo, astenendosi dalla discussione e dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 3.3 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO

Il Presidente del Comitato Tecnico svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Comitato Tecnico;
- in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico, compresa l'eventuale nomina degli arbitri; tali provvedimenti vengono ratificati da parte del Comitato nella prima seduta utile.

Art.3.4 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da quattro a sei membri, e da un Presidente nominati dal Consiglio di CAM-OIM.

Suoi compiti sono:

1. la valutazione del curriculum dei candidati che richiedono l'iscrizione all'Albo degli Arbitri e/o degli Arbitratori e la verifica del possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 6 e 8;
2. la valutazione del curriculum dei candidati che richiedono l'iscrizione all'Albo dei Periti e/o dei Consulenti Tecnici e la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 13;
3. la tenuta di corsi di formazione per la preparazione all'attività di arbitro/arbitratore/perito/CTU;
4. la formazione di pareri sull'aggiornamento delle Sezioni dell'Albo.

I componenti del Comitato Scientifico non possono essere iscritti nell'Albo degli Arbitri.

Il Comitato Scientifico decade sei mesi dopo la data dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano. Alla scadenza, i membri possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio di CAM OIM.

Art. 4 - INCOMPATIBILITA'

I membri del Consiglio di CAM-OIM non possono fare parte del Comitato Tecnico e/o del Comitato Scientifico.

Art. 5 – SEGRETERIA

Presso la Camera Arbitrale è costituita una Segreteria, retta dal Segretario di CAM-OIM.

La Segreteria svolge le seguenti funzioni:

- cancelleria per i Tribunali Arbitrali (verbalizzazione delle sedute);
- tenuta e conservazione dei fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- comunica i provvedimenti del Comitato Tecnico e i propri provvedimenti alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- verifica della regolarità e del rispetto di tutte le norme procedurali;
- riferisce al Comitato Tecnico sullo stato dei procedimenti arbitrali;

- istruttoria per l'iscrizione, l'aggiornamento, la cancellazione relativamente all'Albo degli Arbitri;
- rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
- le ulteriori attribuzioni previste dal Regolamento.

Alla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, a riconoscimento dell'opera che in qualità di Segreteria svolge come cancelleria dei Tribunali Arbitrali, è attribuito il compenso indicato nei prospetti allegati al presente Regolamento posto a carico delle parti.

Art. 6 – TRIBUNALE ARBITRALE

Possono essere designati come arbitri o in una delle altre qualità previste nel presente Regolamento soltanto i professionisti iscritti nelle varie sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.

Possono essere iscritti all'Albo di cui al primo comma gli ingegneri e i professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali di rilevanza tecnica / giuridica / economica che siano in possesso di un'anzianità di iscrizione e di esercizio della professione di almeno dieci anni e di una comprovata esperienza professionale maturata nell'ambito dei contenziosi giudiziali o arbitrali.

Il Comitato Scientifico, valutato il *curriculum* del candidato ed ogni altra pertinente documentazione, può motivatamente condizionare l'accoglimento della richiesta di iscrizione:

- a) nel caso in cui la concreta esperienza documentata dal candidato non sia ritenuta sufficiente, alla partecipazione dello stesso, con esito favorevole, a un corso di formazione in materia arbitrale, non inferiore a venti ore, organizzato dalla Camera Arbitrale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, ovvero ad altro corso giudicato equipollente;
- b) in ogni caso in cui ciò appaia opportuno, alla partecipazione del candidato a un periodo di tirocinio da svolgersi nell'ambito di tre diversi arbitrati presso la Camera Arbitrale dell'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei Presidenti o Arbitri Unici, previo conforme parere tecnico del Comitato Scientifico:

- a) giuristi particolarmente esperti nelle materie di riferimento, ovverosia magistrati in servizio o a riposo; avvocati liberi professionisti; professori universitari in materie giuridiche;
- b) ingegneri ed altri professionisti iscritti ad uno degli Albi di rilevanza tecnica / giuridica / economica di cui al 2° comma.

Art. 7 – REQUISITI DI ONORABILITA' DEGLI ARBITRI

Sono requisiti di onorabilità:

- a) non avere riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti;
- b) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere riportato sanzioni disciplinari, irrogate dai rispettivi ordini ovvero dalla Camera Arbitrale e che siano state definitivamente accertate.

Art. 8 – ALBO DEGLI ARBITRI

Al fine di essere nominati arbitri o nelle altre qualità di cui al precedente art. 4, tutti i soggetti devono essere iscritti in una delle apposite Sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale (All. 2).

Alla domanda di iscrizione in carta libera, che deve contenere l'indicazione relativa alla Sezione dell'Albo nel quale si desidera essere iscritto, deve essere allegato il proprio curriculum vitae e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti, nonché l'esperienza maturata nell'ambito del contenzioso arbitrale.

I soggetti interessati possono rivolgere domanda di iscrizione nelle Sezioni dell'Albo suddetto indirizzata alla Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con sede in Milano, via Pergolesi 25 – 20124 Milano. Delle procedure e dei relativi termini sarà data ampia diffusione.

Il Comitato Scientifico al quale compete in concreto la verifica del possesso dei requisiti, procede alla proposta al Consiglio di CAM-OIM della delibera di accoglimento dell'iscrizione.

Ciascuna delle Sezioni dell'Albo è aggiornata a cura del Comitato Scientifico, mediate l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli e requisiti per l'iscrizione.

Art. 9 – OBBLIGHI DEONTOLOGICI DEGLI ARBITRI

Per il corretto svolgimento dell'incarico, gli Arbitri, oltre alle limitazioni di attività professionali loro imposte dalla legge, sono soggetti all'osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal presente titolo, nonché dai codici deontologici dell'ordine professionale di appartenenza.

Essi pertanto:

- a) si impegnano a svolgere l'incarico loro affidato nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, garantendo la massima indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) valutano col massimo rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità;
- c) hanno il dovere di astenersi quando abbiano rapporti professionali con una delle parti in causa;
- d) esaminano i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpretano le norme da applicare con obiettività.

Art. 10 – OBBLIGHI DEONTOLOGICI DELL'ARBITRO DI PARTE

L'arbitro designato dalla parte, qualora sia chiamato a partecipare alla scelta del terzo arbitro con funzioni di Presidente, ha la facoltà di consultare la parte che lo ha designato o il difensore di quest'ultima in ordine all'accettazione del nominativo proposto.

L'arbitro eviterà di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere il contenuto delle decisioni istruttorie o di merito non definitive e ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dal presente Regolamento e non può concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.

Art. 11 – COMPORTAMENTO DEGLI ARBITRI

L'arbitro si comporta sempre con professionalità, provvede all'ordinato e sollecito svolgimento del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo il proprio ruolo in maniera rispettosa della posizione di tutte le parti coinvolte.

Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa sì che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, nella leale osservanza delle norme e dei principi applicabili. Nelle motivazioni saranno evitati giudizi irragionevoli sulle parti coinvolte e su persone estranee all'oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacità professionali di altri arbitri o dei difensori o dei periti.

L'arbitro non sollecita né ricerca notizie informali o informazioni private su fatti riguardanti la controversia sottoposta al suo giudizio.

Art. 12 – CORRETTEZZA

L'arbitro non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.

Egli non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate; non fornisce, né richiede informazioni confidenziali; si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione l'arbitro non sollecita la pubblicità di notizie sull'esito del giudizio in corso.

Fermo restando il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l'arbitro dovrà ispirarsi a criteri di equilibrio e correttezza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.

Art. 13 – ALBO DEGLI ARBITRATORI, DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI

Al fine di essere nominati arbitrali e consulenti tecnici, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 4, tutti i soggetti devono essere iscritti in una delle apposite Sezioni dell'Albo tenuto dal Comitato Tecnico.

Alla domanda di iscrizione in carta libera, che deve contenere l'indicazione relativa alla Sezione dell'Albo nel quale si desidera essere iscritto, deve essere allegato il proprio curriculum vitae e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti con anzianità di esercizio dell'attività professionale di almeno dieci anni.

I soggetti interessati possono rivolgere domanda di iscrizione nelle Sezioni dell'Albo suddetto indirizzata alla Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, con sede in Milano, via Pergolesi 25 – 20124 Milano. Delle procedure e dei relativi termini sarà data ampia diffusione.

Il Comitato Scientifico, al quale compete in concreto la verifica del possesso dei requisiti, procede, se del caso, alla proposta al Consiglio di CAM-OIM della delibera di accoglimento dell'iscrizione.

Ciascuna delle Sezioni dell'Albo è aggiornata a cura del Comitato Scientifico, mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli e requisiti per l'iscrizione.

Art. 14 – ARBITRATORI, PERITI E CONSULENTI TECNICI

Gli arbitrali, i periti e i consulenti tecnici si atterranno, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle stesse regole di comportamento previste per gli arbitri.

Art. 15 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Camera Arbitrale amministra procedimenti arbitrali instaurati sulla base di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento, con qualsiasi espressione, al Regolamento dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ovvero anche solo all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui la convenzione di arbitrato stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.

Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento al Regolamento della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale può farne richiesta nella domanda di arbitrato. Se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di venti giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 16 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, quindi dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 17 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Gli arbitri decidono il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decidano secondo equità.

Gli arbitri decidono secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla accettazione dell'incarico.

In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, gli arbitri scelgono le norme che ritengono più opportune tenendo conto di tutti i profili rilevanti della controversia. In ogni caso, gli arbitri tengono conto degli usi del commercio.

Art. 18 – SEDE DELL'ARBITRATO

La sede dell'arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale e può essere in Italia o all'estero.

In difetto di accordo tra le parti la sede dell'arbitrato è presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

In deroga a quanto sopra indicato, gli arbitri, su richiesta delle parti, possono fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo.

Gli arbitri possono prevedere che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

Art. 19 – LINGUA DELL'ARBITRATO

La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 20 – DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Segreteria e in un originale per ciascuna altra parte, nonché in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. I documenti allegati agli atti di parte devono essere depositati in una copia per la Camera Arbitrale, in una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.

In alternativa al deposito degli originali e delle copie cartacee degli atti e dei documenti presso la Segreteria, le parti possono concordare sino all'accettazione del mandato da parte degli arbitri che i depositi avvengano secondo diverse modalità, anche a mezzo PEC. E' responsabilità della parte la corrispondenza tra quanto

depositato attraverso PEC e l'originale. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria sia i verbali che le ordinanze emesse anche fuori udienza in un originale per la Camera Arbitrale.

Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici ed a tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante telefax, PEC, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

Art. 21 – TERMINI

I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Comitato Tecnico, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

Il Comitato Tecnico, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti, purché la proroga sia richiesta prima della scadenza del termine.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 22 – DOMANDA DI ARBITRATO

L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.

La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a) il nome e il domicilio delle parti;
- b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore economico;
- c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento; sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
- h) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.

Art. 23 – MEMORIA DI RISPOSTA

Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato.

La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

- a) il nome e il domicilio del convenuto;
- b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
- c) le eventuali domande riconvenzionali con l'indicazione del relativo valore;
- d) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.

La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria.

Il procedimento arbitrale prosegue anche nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non compaia, in qualunque fase del procedimento. Restano ferme le comunicazioni al convenuto nel corso del procedimento, fino alla precisazione delle conclusioni da parte dell'attore.

Art. 24 – ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale (i) se la convenzione di arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, oppure (ii) se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti ovvero infine (iii) se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile.

Art. 25 – PROCEDIBILITA' DELL'ARBITRATO

Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Comitato Tecnico dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato. Se il Comitato Tecnico dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale arbitrale a riguardo.

Art. 26 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce. Il Tribunale Arbitrale decide sulle eccezioni di cui al comma precedente.

Art. 27 – NUMERO DEGLI ARBITRI

Il numero di arbitri è fissato dalle parti.

In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Comitato Tecnico può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia. Se la convenzione arbitrale prevede un Tribunale Arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 28 – NOMINA DEGLI ARBITRI

Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'Arbitro Unico è nominato dal Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano.

Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un Arbitro Unico, questo deve essere nominato di comune accordo tra le parti entro 15 giorni dal deposito della risposta della parte convenuta. In mancanza di tale accordo, l'Arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano tra gli iscritti nell'albo di cui all'art. 5, tenuto presso la Camera Arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Tribunale Arbitrale è così nominato:

- a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano;
- b) il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano.

Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano nomina quale Arbitro Unico o quale Presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

In tutti i casi in cui la nomina dell'arbitro compete al Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano, quest'ultimo nomina l'arbitro all'interno dell'albo tenuto dalla Camera Arbitrale. E' fatta salva la possibilità per il Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano, in casi particolari, motivati dalla specialità e complessità della controversia, di indicare quale arbitro un nominativo al di fuori dell'albo. In quest'ultimo caso, l'arbitro nominato viene inserito di diritto, previo suo consenso e verifica dei requisiti, nell'albo degli arbitri.

Art. 29 – NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI

Quando le parti siano più di due - ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando non si riesca a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - il Comitato Tecnico stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina

degli arbitri. Il Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato. E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29.

Art. 30 – PROCEDURA ARBITRALE SEMPLIFICATA

Presso la Camera Arbitrale è attivabile la Procedura Arbitrale Semplificata che si svolge come segue:

- a) la disputa viene deferita ad un Arbitro unico;
- b) sono consentiti solo due scambi di memorie per ciascuna parte (oltre la domanda di arbitrato dell'attore e la risposta alla domanda di arbitrato del convenuto);
- c) è fatta salva la possibilità di prevedere un'unica udienza per l'espletamento degli incombeni ritenuti necessari;
- d) il lodo deve essere pronunciato entro il termine di quattro mesi dalla data di costituzione del Tribunale, salvo che circostanze eccezionali non inducano il Comitato Tecnico ad estendere il termine suddetto;
- e) salvo diversi accordi l'arbitrato si svolgerà con procedura rituale.

La Procedura Arbitrale Semplificata può essere attivata su istanza di una parte prima dell'accettazione del mandato da parte dell'Arbitro unico qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a. l'ammontare complessivo della disputa non superi Euro 50.000 costituito dagli importi delle domande, eccezioni e domande riconvenzionali;
- b. le parti siano solo due o, comunque, siano riconducibili a due gruppi omogenei di interessi;
- c. tutte le parti diano il loro consenso.

La procedura è avviata previa verifica da parte del Comitato Tecnico della Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.

Art. 31 – ARBITRATORE

In caso di disaccordo circa la determinazione di una prestazione dedotta in contratto, le parti possono rivolgersi alla Camera Arbitrale per la nomina di un soggetto con funzioni di arbitratore.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1349 c.c.

Art. 32 – INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri negli arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale:

- a) i componenti della Segreteria;
- b) i componenti del Comitato Scientifico;
- c) i dipendenti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
- d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a) e b).

Art. 33 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del Regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

1. qualunque relazione con le parti o i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
2. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
3. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione. Decorso tale termine, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Comitato Tecnico. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

Art. 35 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Ciascuna parte può depositare un'istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale. Sull'istanza di ricusazione decide il Comitato Tecnico.

Art. 36 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

- a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
- b) l'arbitro non è confermato;
- c) il suo mandato è revocato da tutte le parti;
- d) il Comitato Tecnico accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
- e) il Comitato Tecnico rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
- f) l'arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo;

La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi sopra indicate. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva provveduto alla nomina dell'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 28, oppure l'arbitro nominato in sostituzione debba a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Milano. Il Comitato Tecnico determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

Art. 37 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.

Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi, di cui va fatta menzione nel verbale di costituzione. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità, i termini e ogni altra questione rilevante attinente alla procedura.

Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo secondo le modalità sopra indicate.

Art. 38 – POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Anche su sollecitazione delle parti o dei loro difensori, in qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia. Parimenti, il Tribunale Arbitrale può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un termine non superiore a quello previsto dalla legge.

Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

Il Tribunale Arbitrale che ritenga connessi più procedimenti pendenti dinanzi ad esso può disporre la loro riunione, qualora tutte le parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato; in caso contrario, può disporla solo con il consenso di tutte le parti coinvolte.

Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 39 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo ai sensi delle norme del presente Regolamento, provvedono con ordinanza revocabile. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.

Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 40 – UDIENZE

Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, così come in tutti i casi di assenza di una parte per giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

Art. 41 – ISTRUZIONE PROBATORIA

Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.

Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili.

In casi eccezionali, e solo con ordinanza motivata, il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio componente l'assunzione delle prove ammesse.

Ove il Tribunale Arbitrale disponga la comparizione di un testimone, la parte interessata provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.

L'ordinanza del Tribunale è depositata presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione alle parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

Art. 42 – CONSULENZA TECNICA

Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici o chiederne la designazione al Comitato Tecnico.

Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.

Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte.

Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti, direttamente o tramite i loro difensori, ed ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni di consulenza tecnica. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 43 – DOMANDE NUOVE

Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide in merito all'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

Art. 44 – INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO

L'intervento volontario o la chiamata nel procedimento di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti e agli arbitri, assegnando un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il diniego delle parti e degli arbitri, l'intervento si ha per ammesso.

Il terzo che interviene volontariamente nella procedura senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 24 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.

L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentano le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 45 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Il Tribunale Arbitrale, quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

Il Tribunale Arbitrale, se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.

Art. 46 – TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Le parti o i loro difensori comunicano congiuntamente alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo. Nel caso la rinuncia agli atti provenga solo da alcune delle parti, la stessa deve avvenire mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, e non ha efficacia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pronunciare il lodo, se non è accettata dalle altre parti. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia ancora costituito, in presenza di detta ipotesi, la Segreteria dichiara la chiusura del procedimento arbitrale.

Art. 47 – DELIBERAZIONE DEL LODO

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 48 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO

Il lodo è redatto per iscritto e deve contenere:

- a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
- b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
- c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata resa secondo diritto o secondo equità;
- d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti, con l'indicazione delle rispettive conclusioni;
- f) l'esposizione, anche sommaria, dei motivi della decisione;
- g) il dispositivo;
- h) la decisione sulla ripartizione delle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione;
- j) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
- k) la data delle sottoscrizioni.

Art. 49 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.

La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dall'avvenuto deposito.

Art. 50 – TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, salvo diverso accordo stabilito dalle parti nella convenzione arbitrale o al momento della costituzione del Tribunale. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi dal Comitato Tecnico o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria. Il decorso di detto termine viene sospeso nel caso di mancato pagamento delle spese del procedimento.

Il decorso del termine di cui sopra è altresì sospeso dal Comitato Tecnico, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 51 – LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle domande introdotte nel procedimento, che prosegue in relazione alle altre domande.

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando, risolvendo una o più questioni insorte, non definisce il giudizio.

Nelle ipotesi di cui sopra il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Comitato Tecnico. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

Art. 52 – CORREZIONE DEL LODO

Ciascuna parte può chiedere agli arbitri, entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo:

- a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
- b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4), del codice di procedura civile.

L'istanza di correzione deve essere depositata, entro il termine indicato nel comma 1, presso la Segreteria, che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con ordinanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento dell'istanza di correzione, è parte integrante del lodo.

In ogni caso, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione del Comitato Tecnico.

Art. 53 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti, anche in via riconvenzionale.

Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.

Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

La Segreteria determina il valore della controversia (All. 1) sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti, sentito il Tribunale Arbitrale.

In ogni fase del procedimento la Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna di esse gli importi correlati a tali domande. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale applica il relativo scaglione di cui all'Allegato 2.

Art. 54 – SPESE DEL PROCEDIMENTO

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Comitato Tecnico, prima del deposito del lodo. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Comitato Tecnico è comunicato dalla Segreteria al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Comitato Tecnico non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

- a) onorari del Tribunale Arbitrale/Arbitro unico/Arbitratore/Perito contrattuale;
- b) onorari della Segreteria;
- c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
- d) rimborsi della Camera Arbitrale;
- e) rimborsi spese degli arbitri;
- f) rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.

Le spese di cui ai punti a), b), d), e) sono di spettanza della Camera Arbitrale, mentre quelle di cui ai punti c) ed f) sono di spettanza esclusiva delle parti.

Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Comitato Tecnico in base al valore della controversia e secondo i criteri indicati nell'art. 54. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Comitato Tecnico tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori ai minimi previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale.

Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Comitato Tecnico con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

I rimborsi della Camera Arbitrale comprendono l'ammontare dei costi di istruttoria non pagati nel corso del procedimento, nonché il valore dell'imposta di bollo assolta dalla Camera Arbitrale in luogo delle parti.

I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Il pagamento dei compensi agli arbitri, agli arbitratori ed ai consulenti tecnici avviene mediante versamento dei relativi importi alla Camera Arbitrale, la quale provvederà alla ripartizione agli aventi diritto in virtù delle determinazioni adottate.

Art. 55 – VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti il pagamento del costo di istruttoria, nonché di un fondo iniziale, fissando il termine per i relativi versamenti.

La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.

La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Comitato Tecnico, prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se gli arbitri definiscono un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

Su istanza motivata di parte, la Segreteria può ammettere che per gli importi di cui sopra sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

Art. 56 – MANCATO PAGAMENTO

Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento. Decorso due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

Art. 57 – CONSERVAZIONE E COPIE DEGLI ATTI

Ciascuna delle parti è tenuta a ritirare il proprio fascicolo entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale. Decorso detto termine, la Segreteria addebita alla parte le spese per la spedizione del proprio fascicolo.

Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.

Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio, a spese della parte richiedente.

Art. 58 – RISERVATEZZA

La Camera Arbitrale, gli arbitri, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a garantire la massima riservatezza in ordine ad ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

Il lodo non può essere pubblicato, salva contraria volontà delle parti.

Art. 59 – DISPOSIZIONI FISCALI

Gli atti del procedimento arbitrale sono tassati in conformità alle vigenti disposizioni.